

maggiori dettagli i concetti già esposti in precedenza ed aggiungeva, in sostanza, che l'avviso di notifica non può essere impugnato perché non rientra fra quegli atti contro i quali è ammesso gravame, specificatamente enumerati dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e dall'art. 59, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ordine alla differenza riscontrata dalla « TESSUFLEX S.p.A. » per gli importi esposti nell'avviso di notifica e quelli riportati nei successivi avvisi di rettifica e di irrogazione di sanzioni, l'Ufficio I.V.A. chiariva che tale diversità riscontrata era giustificata dalla particolare meccanica per mezzo della quale si esprime l'accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto. Infatti, « ... la pena pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 43 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e quella del terzo comma stesso articolo ... possono essere irrogate soltanto dopo aver esattamente determinato il debito d'imposta, al fine di poter stabilire se dalla dichiarazione presentata risulta una imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta e, pertanto, ritenere la dichiarazione stessa presentata con indicazioni inesatte ». Il convenuto Ufficio

---

*di sanzioni non connesse al tributo* (es. violazioni formali), dovrà essere redatto un avviso di notifica a sé stante entro il termine di prescrizione quinquennale.

« Allo scopo di evitare un eccessivo contenzioso è stata conservata la possibilità di definizione in via breve, consentendo al contribuente di versare all'ufficio un sesto del massimo della pena pecuniaria nel termine di trenta giorni dal verbale redatto in sede di verifica; la qual cosa rende superfluo l'avviso di notifica da parte dell'ufficio » (6).

Se la definizione in via breve rende superfluo l'atto (« avviso di notifica ») previsto per le sole violazioni « non connesse al tributo » è chiaro che nell'intento del legislatore la definizione in via breve era prevista solo per questo tipo di violazioni. D'altronde ciò è confermato anche dalla collocazione della norma che segue immediatamente il comma terzo riguardante « le violazioni che non danno luogo a rettifica ».

In conclusione ci sembra si debba aderire alla tesi secondo cui la definizione in via breve di cui al 4° comma dell'art. 58 si riferisce alle sole violazioni non connesse al tributo (7).

---

(6) Cfr. *L'I.V.A. e le imposte sugli affari*, 1973, III, 100.

(7) In questo senso, COCIVERA, *Ancora sulla obbligazione*, cit., 891; GENTILI, *op. cit.*, 502; GIORDANO-VIOLA, *op. cit.*, 184. In giurisprudenza, cfr. Commissione di secondo grado di Rovigo, 23 maggio 1977, n. 67, in *Boll. trib.*, 1978, 235. Il fatto che la definizione in via breve di cui all'art. 58 debba essere limitata alle sole violazioni non connesse al tributo non esclude peraltro l'incostituzionalità della norma per violazione del principio di eguaglianza. Non si vede perché la obbligazione in via breve debba essere ammessa per le sole violazioni (non connesse a tributo) « contestate in occasione degli accessi, verifiche o indagini » e non per le violazioni dello stesso tipo comunque accertate. Attualmente l'eccezione di incostituzionalità è stata sollevata con 5 ordinanze delle commissioni tributarie di primo grado di Rovigo (9 aprile 1976, n. 56), Isernia (25 novembre 1976, nn. 253 e 254), Mantova (20 aprile 1977, n. 347), Siracusa (26 aprile 1977, n. 424), Aosta (21 maggio 1977, n. 397). Sulla incostituzionalità della definizione in via breve dell'art. 58, anche se riferito alle sole